

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 giugno 2009

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

le OOSS, anche nella loro qualità di Fonte Istitutive dei Fondi previdenziali e delle Casse sanitarie integrative aziendali

premessi che:

- con l'accordo 30 gennaio 2008 si è, tra l'altro, convenuto che *"con cadenza biennale il personale può esercitare specifica opzione di destinare l'intero importo del buono pasto spettante -al netto dei previsti oneri contributivi- al Fondo Pensioni di pertinenza, ove consentito, ovvero a copertura delle contribuzioni poste a carico del dipendente dai rispettivi regimi di assistenza sanitaria integrativa"*;
- in coerenza con le previsioni dell'Accordo di Programma 14 febbraio 2007, costituente quadro di indirizzo per le Banche Rete della Divisione Banca dei Territori, la generalità delle Società aderenti ai fondi di previdenza complementare ed alle forme di assistenza sanitaria integrative aziendali hanno successivamente definito con le OOSS analoghe intese,

le Parti, nel condiviso intento di stabilire regole uniformi per l'esercizio della predetta opzione da parte dei lavoratori di tutte le Società del Gruppo interessate, si danno reciprocamente atto e convengono che:

1. di biennio in biennio è data facoltà a ciascun iscritto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita di optare per destinare al fondo pensioni stesso l'intero valore, al netto degli oneri contributivi dovuti per legge agli enti percettori della contribuzione obbligatoria (attualmente, contributo di solidarietà nella misura del 10% del relativo valore versato), del buono pasto giornalmente spettantegli;
2. analogamente a quanto precede nel caso in cui il lavoratore interessato decida invece di destinare, fino a concorrenza del relativo valore, l'ammontare del buono pasto giornalmente spettantegli a copertura della contribuzione posta a suo carico per fruire delle prestazioni della forma di assistenza sanitaria integrativa a cui è iscritto, è data facoltà allo stesso di destinare alla forma di previdenza complementare aziendale di iscrizione la quota residua del valore, sempre al netto dei citati oneri contributivi, del buono pasto giornalmente spettantegli che dovesse eventualmente eccedere la parte destinata ad assistenza sanitaria integrativa;
3. il controvalore del buono pasto destinato come sub 1. e sub 2. continua a non rientrare tra gli elementi costituenti la natura giuridica retributiva dell'emolumento e a non essere incluso nella base di calcolo per l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.